

Prot.: 359482/RU

Roma, 03 agosto 2022

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

VISTO l'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2020, n.178, il quale stabilisce, tra l'altro, che i tabacchi da inalazione senza combustione sono sottoposti, per l'anno 2022, ad accisa in misura pari al trentacinque per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-*quinqüies*, e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti del tabacco senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore;

VISTA la determinazione direttoriale del 14 gennaio 2022, n.13694/RU con la quale, tra l'altro, è stato fissato l'importo dell'accisa gravante sul chilogrammo convenzionale rapportato al PMP-sigarette in euro 155,48, corrispondente ad euro 0,15548 per sigaretta convenzionale;

VISTE le istanze di una società con le quali sono state richieste la registrazione, ai fini della commercializzazione di una marca di tabacco da inalazione senza combustione, e comunicate le variazioni tecniche di sei marche di tabacchi da inalazione senza combustione, già registrate ai fini della commercializzazione, per le quali risultano concluse le relative istruttorie procedurali;

CONSIDERATO che, conseguentemente, in base alle procedure tecniche definite con il provvedimento direttoriale 24 dicembre 2014, è stato stabilito, per il prodotto di cui si chiede la

IL DIRETTORE GENERALE

registrazione, e rideterminato, per i prodotti di cui si chiede la modifica, il tempo medio necessario per il consumo;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa di settore, si riserva comunque di svolgere, successivamente alla registrazione, ulteriori attività di controllo e di monitoraggio dei prodotti del tabacco commercializzati per il tramite della rete di vendita ufficiale;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

1. Per il prodotto di cui all'allegata tabella A, ai sensi dell'articolo 39-*terdecies*, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è stabilito il prezzo di vendita al pubblico e definito l'importo dell'accisa gravante in conformità a quanto richiesto.

ARTICOLO 2

1. Per i prodotti di cui all'allegata tabella B, ai sensi dell'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridefinito l'importo dell'accisa gravante in conformità a quanto comunicato.

ARTICOLO 3

1. Per l'effetto di quanto previsto agli articoli 1 e 2, i prezzi e le imposte gravanti sui tabacchi da inalazione senza combustione sono aggiornati e pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

oooooooooooooooo

La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Marcello Minenna

TABELLA A

MARCA	Tempo di consumo	Rapporto di equivalenza	Importo equivalent e accisa/1 pezzo	Conf.ne da n. pezzi	Aggio per 1000 pezzi	IVA per 1000 pezzi	Accisa per 1000 pezzi	Accisa a pezzo	Accisa a confezione	Prezzo di vendita al pubblico per 1000 pezzi	Prezzo di vendita al pubblico a confezione
NEO STICKS SUNSET CLICK	237,20	0,67905	0,10558	20	20,00	36,07	36,95	0,03695	0,7390	200,00	4,00

TABELLA B

MARCA	Tempo di consumo	Rapporto di equivalenza	Importo equivalent e accisa/1 pezzo	Conf.ne da n. pezzi	Aggio per 1000 pezzi	IVA per 1000 pezzi	Accisa per 1000 pezzi	Accisa a pezzo	Accisa a confezione	Prezzo di vendita al pubblico per 1000 pezzi	Prezzo di vendita al pubblico a confezione
NEO STICKS ARCTIC CLICK	237,30	0,67934	0,10562	20	20,00	36,07	36,97	0,03697	0,7394	200,00	4,00
NEO STICKS BERYL CLICK	237,20	0,67905	0,10558	20	20,00	36,07	36,95	0,03695	0,7390	200,00	4,00
NEO STICKS SCARLET CLICK	237,40	0,67963	0,10567	20	20,00	36,07	36,98	0,03698	0,7396	200,00	4,00
NEO STICKS TERRACOTTA TOBACCO	237,50	0,67991	0,10571	20	20,00	36,07	37,00	0,03700	0,7400	200,00	4,00
NEO STICKS GOLDEN TOBACCO	237,30	0,67934	0,10562	20	20,00	36,07	36,97	0,03697	0,7394	200,00	4,00
NEO STICKS MORNING CLICK	237,40	0,67963	0,10567	20	20,00	36,07	36,98	0,03698	0,7396	200,00	4,00